

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 204 del 29/11/1990, integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/05/1994

Finalità ed obiettivi

Il Comune attraverso il presente regolamento mira a :

- 1) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito, evitare istituzionalizzazione di minori, inabili o anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche;
- 2) promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie e la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione del parametro del "Minimo Vitale";
- 3) stimolare o recuperare l'autosufficienza, ampiamente intesa, delle persone o delle famiglie, evitando l'instaurarsi di situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica;
- 4) richiamare i congiunti delle persone in stato di bisogno a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge.

Sulla base di queste premesse le prestazioni di assistenza economica previste dal presente regolamento:

- a) devono tendere al definitivo superamento delle situazioni di bisogno individuale e familiare;
- b) devono essere prevenute con adeguati interventi;
- c) devono essere attuate secondo criteri di celerità e tempestività e conformarsi al principio della sussidiarietà rispetto alle altre prestazioni di natura economica cui il richiedente abbia titolo. Verranno quindi favorite forme di esenzione o riduzione delle quote richieste per l'accesso a determinati servizi pubblici a pagamento.

Art. 1 - Definizione di Minimo Vitale

Per raggiungere le finalità di cui al punto 1 e 2 l'Amministrazione Comunale adotta quale parametro di riferimento per le prestazioni economiche il Minimo Vitale. Per Minimo Vitale si intende il livello minimo di soddisfazione alle esigenze fondamentali di vita, individuale o familiare, sia di carattere bio-fisico che sociale; ossia trattasi di un limite minimo di reddito ritenuto indispensabile per vivere.

Esso viene determinato secondo il criterio della equiparazione alla pensione minima INPS (lavoratori dipendenti) come da allegato, aumentato in percentuale a seconda i componenti il nucleo familiare e sarà oggetto di revisione annuale, in relazione alla determinazione di nuovi importi da parte dell'INPS.

All'importo mensile verrà aggiunta la quota per l'affitto o il mutuo fino ad un massimo di Lit.250.000

Art. 2 - Destinatari

Possono usufruire delle prestazioni di assistenza economica indicate all'art. 3 del presente regolamento tutti i cittadini residenti nel Comune o che vi dimorano stabilmente pur avendo il Domicilio di Soccorso in altro Comune, che si trovano in stato di bisogno. Nel caso il Domicilio di Soccorso spetti ad altro Comune, l'Amministrazione si riserva di richiedere il rimborso dell'importo delle prestazioni economiche erogate.

Verrà dato comunque priorità a:

- persone che per età o per inabilità permanente dovute ad handicap o malattie sono sprovviste in modo irreversibile del reddito minimo stabilito;
- persone o nuclei temporaneamente sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente, in quanto non possono momentaneamente accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non totalmente imputabili alla loro volontà;
- persone o nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale e contingente;
- persone in attesa di liquidazione di prestazioni INPS o di invalidità civile e che non dispongono di redditi sufficienti per raggiungere il Minimo Vitale.

Possono altresì usufruire di prestazioni minime:

- a) le persone di passaggio che si trovano nella necessità di raggiungere il luogo di residenza e che dimostrino di non avere mezzi propri per provvedervi.
- b) gli Enti, le Associazioni, i Gruppi che attuano interventi a favore di soggetti in stato di bisogno.

Sono esclusi dai benefici economici:

- 1) persone che abbiano parenti che ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono obbligati a fornire gli alimenti e che di fatto vi provvedano;
- 2) gli astanti che rifiutano soluzioni o proposte alternative alla assistenza economica;
- 3) persone che abbiano la proprietà di beni immobili tenuto conto della loro possibile utilizzazione e destinazione.

Art. 3 - Tipologia delle prestazioni economiche

Le prestazioni di assistenza economica si distinguono a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare e comprendono:

1) prestazioni economiche ordinarie in forma di:

- Contributi continuativi;

Il Contributo continuativo è una prestazione economica mensile di durata annuale che potrà essere rinnovabile previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste.

L'importo del contributo verrà definito di volta in volta con riferimento alla specifica situazione del richiedente e/o del nucleo familiare e non potrà comunque superare la differenza fra il reddito accertato e il minimo vitale.

Possono usufruire di tali prestazioni le persone per le quali non è realizzabile un programma di inserimento nel mondo del lavoro e/o non sussistano possibilità di accedere ad altre forme di intervento (pensioni,

- Contributi temporanei;

Il contributo temporaneo è una prestazione economica che sarà erogata per la durata corrispondente al periodo di stato di bisogno e comunque fino ad un massimo di sei mesi.

Possono usufruirne le persone o i nuclei familiari che abbiano temporaneamente un reddito al di sotto del minimo vitale.

Le prestazioni economiche suindicate non potranno comunque superare per ogni nucleo assistito l'importo annuo corrispondente al reddito derivante da Pensione Sociale. Tale importo sarà aggiornato annualmente in base ai nuovi livelli di pensione sociale determinati dall'INPS.

2) Prestazioni economiche straordinarie.

Le prestazioni economiche straordinarie "una tantum" sono connesse a fatti eccezionali e documentati, e possono essere erogate a persone il cui reddito risulta inferiore o pari al minimo vitale maggiorato del 50%.

Il contributo potrà essere erogato per spese relative al riscaldamento, al miglioramento delle condizioni ambientali (tinteggiatura, piccole manutenzioni ecc.) o altre spese derivanti da bisogni di carattere eccezionale e contingente.

L'entità del contributo sarà determinata caso per caso e sino ad un massimo di Lit. 1.000.000

3) Contributi economici a persone in attesa di prestazioni previdenziali.

Sono erogati a persone che hanno diritto alle prestazioni INPS o di invalidità civile e che nel periodo fra la decorrenza della pensione e la sua liquidazione non dispongano di redditi sufficienti per raggiungere il minimo vitale.

La prestazione è subordinata all'esibizione da parte del richiedente della dichiarazione comprovante il riconoscimento del diritto da parte degli enti competenti e sarà pari all'importo della pensione fino al massimale del minimo vitale. L'Amministrazione potrà richiedere alla persona il rimborso di quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati pensionistici. A tal fine l'interessato, al momento della presentazione della domanda, sottoscriverà un'apposita dichiarazione impegnativa.

4) Prestazioni per persone di passaggio.

Le prestazioni sono direttamente finalizzate al raggiungimento del luogo di residenza da parte del richiedente e quindi la somma da corrispondere equivale al costo del biglietto ferroviario (seconda classe) aumentato, se opportuno, di un contributo di Lit. 15.000 per il pasto.

5) Prestazioni a favore di Enti, Associazioni, Gruppi che attuano interventi a favore di soggetti in stato di bisogno.

Le prestazioni erogate a questi soggetti possono concretizzarsi, in relazione alla

tipologia degli interventi attivati dagli stessi, in prestazioni di natura economica o nella fornitura di materiale. L'entità dell'intervento sarà definito di caso in caso in relazione:

- al numero degli utenti assistiti;
- alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

In ogni caso l'importo non potrà superare la somma di Lit. 1.500.000 annue.

6) "Prestazioni economiche per pagamento spese sanitarie.

Le prestazioni economiche per il pagamento delle spese sanitarie per i farmaci di fascia B, e in via eccezionale in fascia C, e per le prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche sono erogate alle persone che si trovano in situazione di comprovato bisogno sanitario, il cui reddito sia inferiore o pari al minimo vitale maggiorato del 50%. Le suddette prestazioni si rivolgono in modo particolare a:

- minori di età superiori agli anni 10 e fino al compimento del 18 anno di età.
- invalidi civili con una invalidità superiore al 45% e inferiore al 75%
- soggetti di età inferiore ai 60 anni in situazione di disoccupazione, emarginazione.....

L'entità del contributo sarà determinata caso per caso sino ad un massimo di Lit. 400.000 per intervento.

Nessuna prestazione sarà erogata per il pagamento della quota ricetta.

Per ottenere le prestazioni economiche le persone dovranno presentare la documentazione che attesti la necessità di ricorrere ai farmaci di tipo B e C o a prestazioni di tipo diagnostico strumentale e la ricevuta delle spese sostenute."

Art. 4 - Modalità di presentazione della richiesta.

Per ottenere le prestazioni economiche suindicate l'interessato dovrà inoltrare richiesta scritta al Sindaco, utilizzando un apposito modulo fornito dall'Ente.

Al fine di consentire l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria il richiedente potrà allegare i seguenti documenti:

- a) busta paga, certificato di pensione, cartellino di disoccupazione dei componenti la famiglia in età lavorativa o pensionati;
- b) modello 740, 730, 101 o 102;
- c) ricevuta comprovante il pagamento del canone di affitto o rata del mutuo;
- d) certificazioni mediche attestanti la necessità di ricorrere ai farmaci rientranti nelle fasce b e C o a prestazioni di tipo diagnostico strumentale e ricevute delle spese sostenute per le prestazioni di cui al punto 6);
- e) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno (fatture, preventivi, ecc.).

Art. 5 - Compiti dell'Ufficio preposto.

L'ufficio di Servizio Sociale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta:

- valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità;

- accerta d'ufficio i fatti, acquisendo se necessario ulteriori informazioni ed elementi conoscitivi sulla situazione socio-economica e familiare del richiedente;
- formula una proposta di intervento e la trasmette alla Giunta Municipale per l'adozione del provvedimento.
- comunica agli interessati l'esito della domanda sia essa favorevole che sfavorevole, indicando il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Art. 6 - Ricorso

Il cittadino la cui richiesta di intervento economico abbia avuto esito negativo, può ricorrere alla Giunta Comunale che decide sul riesame del caso. Il termine per ricorrere è di giorni 30 a partire dalla data del ricevimento della comunicazione della decisione.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto su carta libera.

Art. 7 - Norme finali

Per i casi non previsti e per situazioni particolari e comprovate che non rientrano nei parametri fissati dal Regolamento, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di esaminare di volta in volta la richiesta.

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

TABELLA DEL MINIMO VITALE

Pensione minima INPS gennaio 1994 Lit. 602.350: quota base

| Comp.nucleo Min.Vitale | quota base | + % per persona | importo mensile |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 persona | 602.350 | | 602.350 |
| 2 persone | 602.350 | + 50% | 903.500 |
| 3 persone | 602.350 | + 80% | 1.084.200 |
| 4 persone | 602.350 | + 110% | 1.264.900 |
| 5 persone | 602.350 | + 140% | 1.445.600 |
| 6 persone | 602.350 | + 170% | 1.626.350 |

TABELLA MINIMO VITALE

MAGGIORATO DEL 50%

Pensione minima INPS gennaio 1994 Lit. 602.350

maggiorata del 50% Lit. 903.525 (arr. 903.500)

| Comp.nucleo Min.Vitale | quota base | + % per persona | importo mensile |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 persona | 903.500 | | 903.500 |
| 2 persone | 903.500 | + 50% | 1.355.250 |
| 3 persone | 903.500 | + 80% | 1.626.300 |
| 4 persone | 903.500 | + 110% | 1.897.350 |
| 5 persone | 903.500 | + 140% | 2.168.840 |
| 6 persone | 903.500 | + 170% | 2.439.450 |